

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01748 Fontanelli: Emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi	16
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	19
5-02252 Fucci: Iniziative per garantire il rispetto della normativa in materia di esenzione dal pagamento del <i>ticket</i> per le prestazioni di pronto soccorso	16
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	21
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	17
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
AVVERTENZA	18

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.15.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

5-01748 Fontanelli: Emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per i progressi compiuti successivamente alla data di presentazione della sua interrogazione, che evidentemente ha contribuito a richiamare l'attenzione del Governo sulla problematica del trapianto di rene tra viventi. Invita, peraltro, il Governo a valutare l'opportunità di adottare una nuova disciplina complessiva della materia, mediante l'adozione di norme di rango primario, come suggerito anche dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento predisposto dal Governo.

5-02252 Fucci: Iniziative per garantire il rispetto della normativa in materia di esenzione dal pagamento del *ticket* per le prestazioni di pronto soccorso.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per l'esauriente risposta del rappresentante del Governo. Peraltro, pur comprendendo le difficoltà del Governo ad acquisire informazioni sugli specifici episodi riferiti nell'atto di sindacato, ribadisce che, come rilevato anche da alcune associazioni di consumatori, in Puglia sono frequenti le segnalazioni di anomalie nell'attribuzione del codice « *triage* » e di mancata esenzione dal pagamento del ticket nei casi previsti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 10 febbraio 2010, la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, nel cui ambito si è proceduto allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale che operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, nonché degli Istituti di Patronato e di rappresentanti degli Istituti previdenziali.

Da, quindi, la parola, al relatore, onorevole Ciccioli.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 1732 Porcu, riservandosi comunque di presentare emendamenti, anche al fine di recepire alcuni aspetti dell'altra proposta di legge in esame.

Luciana PEDOTO (PD) annuncia voto contrario sulla proposta del relatore, ricordando come le audizioni svolte abbiano evidenziato il rischio che le norme contenute nella proposta di legge n. 1732 Porcu penalizzino ingiustificatamente i soggetti che attualmente svolgono attività di patronato. Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge n. 1732 Porcu come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 1732 Porcu, adottata come testo base, alle ore 12 di lunedì 26 aprile 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta di giovedì 8 aprile, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di fissare un termine per le iscrizioni a parlare in sede di discussione generale, stabilendo che queste dovessero pervenire entro la seduta successiva. Invita, pertanto, i gruppi a comunicare tempestivamente i nominativi dei deputati che intendano intervenire.

Carlo CICCIOLO (Pdl), *relatore*, pur auspicando che molti colleghi intervengano in sede di discussione generale, esprime il timore che questo auspicio, e la disponibilità correttamente manifestata dalla presidenza, possa dar adito ad atteggiamenti dilatori od ostruzionistici.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 2024 Livia Turco.

ALLEGATO 1

5-01748 Fontanelli: Emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di trapianto di organi da donatore vivente è regolata dalla legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto di rene da donatore vivente), e dalla successiva legge 16 dicembre 1999, n. 483 (Norme per consentire il trapianto parziale di fegato).

In particolare, l'attività di trapianto di rene da donatore vivente si è andata consolidando nella pratica trapiantologica sulla base della richiamata legge n. 458/67, mentre l'attività di trapianto di fegato da donatore vivente è stata avviata nel 2001 e, per la sua peculiarità, è stata consentita a Centri autorizzati sulla base di criteri e procedure individuati con cadenza annuale dal Consiglio Superiore di Sanità; l'attività svolta è stata monitorata in continuo e periodicamente valutata dal Centro Nazionale Trapianti.

L'avvio dell'attività di trapianto di fegato da donatore vivente, il perfezionamento continuo delle tecniche trapiantologiche, i risultati nel tempo conseguiti hanno fatto emergere l'esigenza di provvedere ad una sistematizzazione in materia di trapianto da donatore vivente, esigenza peraltro già contemplata nelle citate disposizioni, ma che l'intervenuta disciplina in materia di trapianti da donatore cadavere (legge n. 91/99) e l'emanazione di tutti i relativi provvedimenti attuativi, aveva di fatto reso secondaria.

L'articolo 8 della legge 26 giugno 1967, n. 458, in particolare, rinvia ad un decreto del Ministro della Sanità il regolamento di esecuzione per la materia dei trapianti di rene. Lo schema di regolamento predispo-

sto, relativo all'ormai consolidata attività di trapianto di rene nonché di fegato da donatore vivente, ha acquisito i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, della Conferenza Stato Regioni e del Consiglio di Stato, nel rispetto dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati, sentito il Consiglio di Stato, regolamenti nelle materie di competenza del Ministro quando la legge espressamente conferisce tale potere.

Lo stesso decreto è già stato firmato dal Ministro della Salute, ed è stato sottoposto alla firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto attiene all'articolo 12 del Regolamento in questione, contenente la norma finalizzata a dettare misure di tutela giuslavoristica a garanzia dei donatori e dei trapiantati, ancorché il Consiglio di Stato avesse consigliato per la predetta disposizione la collocazione in una norma di rango primario, si è ritenuto di procedere come di seguito indicato.

Nel tempo intercorso dalla data in cui è stato espresso il parere, 9 novembre 2009, è intervenuto l'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, al comma 9-*quinquies* dispone che nelle more del coordinamento legislativo delle disposizioni in materia di trapianti e fino al 31 dicembre 2010, il ricevente e il donatore di trapianto di rene, con lavoro subordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale

retribuzione, in analogia a quanto stabilito dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (donatori del midollo osseo) e secondo le modalità indicate nel Regolamento previsto dall'articolo 8 della legge n. 458/1967, oggetto del presente atto ispettivo.

Alla luce della intervenuta disposizione normativa, è stato mantenuto l'articolo 12 riferito alla tutela giuslavoristica, ritenendo la disposizione di cui al comma 9-*quinquies* come delega per l'articolo 12 in questione.

ALLEGATO 2

5-02252 Fucci: Iniziative per garantire il rispetto della normativa in materia di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di pronto soccorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da una rilevazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS nel marzo 2009 si evidenzia che tutte le Regioni, ad eccezione della Basilicata, in attuazione alla legge finanziaria 2007, hanno dato applicazione alla norma che prevede il pagamento di una quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e la cui condizione è codificata come codice bianco.

La quota applicata varia da 25 a 50 euro; in alcuni casi, oltre alla quota fissa, è prevista la compartecipazione alla spesa per eventuali prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o terapeutiche. In altre realtà è previsto il pagamento di una quota fissa, oltre che per i codici bianchi, anche per gli accessi di Pronto Soccorso « giustificati » (non critici, non urgenti, codici bianchi) non seguiti da ricovero.

Non è possibile valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati dalle Regioni in quanto non vi è, al momento, disponibilità di informazioni a tal riguardo.

Occorre rilevare che si potrà disporre di maggiori informazioni quando saranno a pieno regime le attività delineate nel decreto ministeriale 17 dicembre 2008 « Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza ». Tale decreto si applica alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza

da parte sia del Sistema 118 sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso. La realizzazione e la gestione del Sistema informativo è finalizzata alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza.

Il Sistema informativo è istituito nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e viene alimentato con i dati raccolti a partire dal 1° gennaio 2009.

Fino al 31 dicembre 2011, le informazioni trasmesse verranno sottoposte a verifica di completezza e qualità.

Entro il 31 dicembre 2011, il Ministero e le Regioni e Province Autonome procederanno congiuntamente alla verifica dei contenuti informativi ed al loro eventuale aggiornamento.

Dal 1° gennaio 2012, il conferimento dei dati viene ricompreso fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Relativamente all'applicazione omogenea del sistema *triage*, si fa presente che è allo studio da parte di questo Ministero l'ipotesi di aggiornare le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria relative al *triage intraospedaliero*, emanate con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome del 7 dicembre 2001.